

STATUTO

**LA RADA CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA TANAGRO 12

Numero REA: SA - 311954

Codice fiscale: 03665760652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2022 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Maria D'Alessio

Allegato "A" al n. 1837 della raccolta

COPIA

STATUTO
della società
"La Rada Consorzio di Cooperative Sociali - Società
Cooperativa Sociale"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 (Costituzione)

E' costituito ai sensi della legge 381/91, art. 8, un consorzio di cooperative sociali in forma di Società Cooperativa Sociale denominato "La Rada Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale", in seguito denominata indifferentemente Consorzio o società.

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 (Sede)

Il Consorzio ha sede legale in Salerno, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3 (Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta), ma potrà essere prorogato o sciolto anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, costituito con la forma della società cooperativa ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, sulla base dei principi sanciti dalla legge 8 novembre 1991 n° 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini fungendo da organo di coordinamento, di promozione, di rappresentanza e di mandato dei consorziati, anche mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune.

Il Consorzio, che opera nell'ambito della L. 381/91 e eventuali modificazioni e/o integrazioni, agisce in forma mutualistica e senza fini di lucro.

Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono la mutualità, la reciprocità, la solidarietà collettiva, l'associazionismo tra le cooperative e tengono nel dovuto rispetto le esigenze della persona, prioritario a suggestioni di carattere economico e tecnologico: principi che animano inoltre lo sviluppo della democrazia nei suoi aspetti di partecipazione e di corresponsabilità.

Il Consorzio, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire, coordinare e sostenere le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni economiche e sociali, nonché promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi territoriali, provinciali, regionali e nazionali.

Ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Il Consorzio può gestire ed attuare iniziative, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei soci, ovvero in nome e per conto dei soci, ovvero per il tramite o congiuntamente con altre cooperative socie o non socie, oppure prestando direttamente in proprio l'attività ed i servizi di cui all'oggetto sociale nel rispetto dello scopo mutualistico e consortile.

I rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

ARTICOLO 5 (Oggetto)

Considerata l'attività mutualistica del Consorzio e nel rispetto della medesima, così come definita dall'articolo precedente, nonché considerati i requisiti e gli interessi dei soci, il Consorzio ha per oggetto le seguenti attività da affidare ai soci o da gestire direttamente o congiuntamente:

- servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo [3 luglio 2017, n. 112 - n.d.r.] recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni; Ossia nello specifico e come dettagliato in prosieguo:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

a- promuovere e gestire gli interventi e i servizi che il consorzio rivolge ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini previsti dalla legge 328/2000 così come attuate dal DPGRC del 23/11/2009 concernente servizi e strutture riconosciute dalla Regione Campania nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari e che ricadono nelle seguenti aree di intervento:

- progettazione e gestione dei servizi ricadenti nell'area "Welfare d'accesso" quali a titolo esemplificativo: Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale, Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e Informazione, Sistema Informativo Sociale;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Infanzia e l'adolescenza" quali a titolo esemplificativo: Nido di infanzia, Servizi integrativi al nido, Ludoteca, Centro Diurno Polifunzionale, Centro di aggregazione giovanile, Comunità di pronta e transitoria accoglienza, Casa famiglia, Comunità educativa a dimensione familiare, Comunità alloggio, Gruppo appartamento, Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, Assistenza domiciliare, Tutoraggio educativo, Educativa di strada, Educativa territoriale, Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali, culturali), Azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, Servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, Servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, Servizio di mediazione penale;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Famiglia" quali a titolo esemplificativo: Centro per le famiglie, Interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, Servizi di prossimità, Servizi di sostegno alla genitorialità, Servizi per l'affido familiare, Servizi per l'adozione nazionale ed internazionale,

Servizi di mediazione familiare, Interventi per l'armonizzazione dei tempi della città;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Disabilità" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Centro sociale polifunzionale, Comunità Alloggio, Gruppo appartamento, RSA, Comunità tutelare per persone non autosufficienti, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, ADI - cure domiciliari integrate, percorsi assistenziali integrati Telesoccorso e teleassistenza, Servizi di pronto intervento sociale, Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo), Servizi trasporto sociale disabili, Gruppi di auto-aiuto, Servizi per l'integrazione sociale;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Anziani" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Centro sociale polifunzionale, RSA per anziani, Comunità tutelare, Casa albergo, Gruppo appartamento, Comunità alloggio, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, ADI - cure domiciliari integrate, Telesoccorso, Telefonia sociale, Trasporto sociale anziani, Servizi d'integrazione sociale, Soggiorni climatici;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Immigrazione" quali a titolo esemplificativo: Centro di aggregazione, Centro interculturale, Centro di accoglienza, Centro di accoglienza per donne immigrate, Unità Mobile di strada, Servizio di mediazione culturale, Servizi per minori non accompagnati, Servizi per l'integrazione sociale, Sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati, servizi rientranti nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Contrasto alla povertà" quali a titolo esemplificativo: Centro di accoglienza diurno, Centro di prima accoglienza, Interventi abitativi d'emergenza, Comunità per malati di AIDS, Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Servizi docce e cambio abiti, Pronto intervento sociale e unità mobile di strada, Servizio mensa, Area attrezzata per nomadi;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Persone detenute ed ex detenute, internate e prive della libertà personale" quali a titolo esemplificativo: Centro sociale diurno, Gruppo appartamento, Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, Strutture residenziali per detenute con figli minori, Gruppi di auto-aiuto, Servizi per l'integrazione sociale, Servizi di reinserimento per l'area penale;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area

"Disagio intellettuale e psichico" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, Casa alloggio, Comunità tutelari per persone non autosufficienti, Gruppo appartamento, RSA, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, Gruppi di auto-aiuto, Servizi di pronto intervento, Servizi per l'integrazione sociale, Servizi di prevenzione;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Donne in difficoltà" e "Donne vittime di violenza" (in coerenza con i principi dettati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011) quali a titolo esemplificativo: Centro antiviolenza, Case di accoglienza per donne maltrattate, Casa rifugio per donne vittime di tratta e di sfruttamento del lavoro, Unità mobile di strada, Servizi integrativi rivolti alla prostituzione di strada;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Dipendenze" quali a titolo esemplificativo: Centro Diurno, Comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze, Centro di prima accoglienza, Unità mobile, Educativa di strada, Servizi di reinserimento per l'area penale, Gruppi di auto-aiuto, Servizio di prevenzione e di promozione della salute;

- progettazione e gestione dei servizi ricadenti nell'area "Giovani" quali a titolo esemplificativo Sportello Informagiovani; studi e ricerche sulla condizione giovanile; educazione, orientamento e formazione; centro di aggregazione.

b - Promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali, consorziate e non, perché diventi operante l'inserimento sociale di coloro che sono in condizioni di svantaggio e di emarginazione.

c - Favorire lo sviluppo e produttività sociale nell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e/o privati, direttamente o tramite convenzioni o altre forme di contratto, prodotti e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

d - Avvalersi della rappresentatività delle cooperative consorziate per trattare con l'Ente Pubblico (servizi, appalti, gare, licitazioni, convenzioni, ecc.).

e - Attuare, sia direttamente che tramite consorziati, forme di coordinamento tra il privato sociale e il pubblico ed iniziative di formazione e sensibilizzazione delle persone e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione.

f - Progettare e gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Campania e

del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei consorziati e di quanti partecipano all'attività delle cooperative.

g - Sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali e gli Enti Sociali.

h - Realizzare, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate, art.4 ex L.381/91, servizi di supporto e consulenza tecnica, aziendale ed amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario ai consorziati per migliorare la loro efficacia operativa.

i - Promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale.

l - Gestire, sia direttamente che indirettamente che congiuntamente o con altri o tramite cooperative associate; i lavori di cui le categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella di classificazione del DM n. 770 del 25 febbraio 1982 e, comunque, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione del verde pubblico e privato, di produzione di prodotti orto florovivaistici, nonché ogni altra attività produttiva connessa e compatibile con gli scopi sociali.

j - Promuovere e gestire servizi dell'istruzione paritaria, come previste dalle leggi vigenti, di ogni ordine e grado; di libere università ed Università telematiche; di Centro Studi Ricerche e Documentazione.

k - Promuovere e gestire, anche in collaborazione con Istituti Scolastici di altro ordine o Enti Pubblici, attività integrative e ricreative per rispondere ai bisogni globali del bambino e del minore attraverso attività ludiche, espressive, psicomotorie, socializzanti, in un contesto educativo.

m - Promuovere e gestire servizi rivolti al turismo sociale, religioso, giovanile, culturale e didattico, quali strutture di accoglienza alberghiera, attività di tutorato, di accompagnamento nella fruizione di percorsi turistico-culturali, di ogni altro servizio utile a sviluppare la cultura del turismo sociale e solidale.

n - Promuovere e gestire progetti nazionali e internazionali a difesa dei diritti umani e anche orientati alla promozione della cultura, degli scambi, del lavoro, del supporto all'inserimento sociale culturale e lavorativo.

o - Promuovere e gestire servizi e attività imprenditoriali/commerciali nei limiti previsti dalle norme vigenti per le cooperative sociali nei settori della sanità, istruzione, servizi, commercio etc.

p - Promuovere e gestire progetti e servizi di attività motoria, sportiva, psicomotoria e di animazione rivolte a: bambini in età prescolare e scolare, con particolare riguardo all'aspetto educativo; soggetti in situazione di handicap,

anche con lo scopo della loro integrazione sociale ed all'aspetto educativo; adulti in genere ed anziani.

q - Promuovere e gestire progetti di cooperazione internazionale.

r - Predisporre marchi specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi o persone possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali o a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

s - Commercializzare presso i consorziati e i loro soci ed anche presso terzi di prodotti e/o servizi nei limiti in cui tali operazioni siano finalizzate ad un migliore conseguimento degli scopi sociali.

t - Svolgere attività editoriali connesse alla promozione degli scopi sociali e delle attività delle cooperative sociali.

u- Il Consorzio, anche al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potrà inoltre realizzare attività in ambito agricolo, zootecnico e della accoglienza turistica rurale, prevedendo, la commercializzazione dei prodotti ottenuti o acquistati da terzi, curarne la lavorazione e l'eventuale trasformazione; realizzare e gestire attività di agricoltura sociale, attività turistiche, di promozione dell'ambiente, dei prodotti tipici locali, fattorie didattiche e sociali, case vacanze e country house; realizzare e gestire attività di agriturismo, gastronomia, di campi o stazioni sperimentali di agricoltura biologica e biodinamica, organizzare visite guidate alle proprie attività; gestire ristoranti, mense, bar, pub, caffetterie, sala da the, pasticceria, birrerie, ed ogni altro esercizio per la vendita al dettaglio e all'ingrosso di generi alimentari e non, nonché ogni altro esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche promuovendo contratti di franchising.

v - Promuovere e gestire servizi, attività e strutture a difesa dell'ambiente e servizi di energia rinnovabile quali a titolo esemplificativo: produrre gas, energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerazione; commercializzare, acquistare, vendere, scambiare gas, energia elettrica, prodotti da fonti rinnovabili, sia per conto proprio che di terzi.

y- Gestire centri di raccolta e di centri di custodia per animali.

x- Gestire botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere; produrre e commercializzare all'ingrosso e/o al minuto qualsiasi bene o prodotto ivi compresi, a titolo esemplificativo, beni alimentari, prodotti agricoli, tessili ed artigianali.

z- Promuovere la collaborazione e lo scambio tra gli enti

consorziati per la progettazione, pianificazione e realizzazione di progetti complessi e/o innovativi fornendo adeguate risposte alle esigenze dell'economia sociale e delle politiche attive del lavoro.

aa- Promuovere lo scambio di esperienze tra i consorzi di settori diversi finalizzati alla realizzazione di servizi complessi, alla definizione di progetti pilota e prototipi, alla replica e diffusione di pratiche eccellenti.

bb- Porre in essere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di queste agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. Potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate, sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese. Il consorzio potrà anche effettuare associazioni temporanee di imprese con soggetti diversi assumendo se necessario anche la funzione di capo gruppo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

Il Consorzio potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del C.I.C.R. in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia

natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO III

SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 6 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci ordinari le persone giuridiche di seguito elencate appartenenti alle seguenti categorie che non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

a - le cooperative sociali operanti nel territorio nazionale;

b - le cooperative o consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio nonché cooperative, enti, associazioni o altre società che in relazione a programmi o progetti definiti intendano realizzare con il consorzio stabili convergenze operative in numero non eccedente al limite previsto dall'art. 8 della legge 381/91.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare l'interesse dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su

indicate.

E' fatto divieto ai soci di esercitare imprese identiche o affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con il Consorzio, secondo la valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 103,29 ciascuna.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ARTICOLO 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come

segue:

- 1 voto fino a 40.000,00 euro;
- 2 voti fino a 80.000,00 euro;
- 3 voti fino a 120.000,00 euro;
- 4 voti fino a 160.000,00 euro;
- 5 voti oltre 200.000,00 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari.

ARTICOLO 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ARTICOLO 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 103,29.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-

borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ARTICOLO 13 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

ARTICOLO 14 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di

durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

ARTICOLO 15 Strumenti finanziari e obbligazioni

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il Consorzio potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma del C.C.

Il Consorzio può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. C.C., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

ARTICOLO 16 - Chi intende diventare socio ordinario deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a - la denominazione e la sede sociale;
- b - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce al detto organo i poteri relativi;
- c - il numero di soci iscritti alla cooperativa;
- d - l'ammontare della azioni che la cooperativa si impegna a sottoscrivere;
- e - l'impegno di versare la quota sociale sottoscritta ed il nome del delegato che rappresenta la cooperativa consorziata;
- f - dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti;

- a - copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e delle eventuali modifiche successive;
- b - certificato comprovante l'iscrizione nel registro Prefettizio e l'eventuale iscrizione all'albo regionale;
- c - elenco nominativo dei soci e dei componenti il consiglio d'amministrazione, il collegio sindacale e quello dei probiviri, ove esistente;
- d - copia del bilancio annuale degli ultimi tre esercizi e di tutti gli esercizi, se la cooperativa è costituita da meno di un triennio;
- e - estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- f - relazione sull'attività che qualifica la propria appartenenza al settore delle cooperative sociali;
- g - ogni altro documento che la cooperativa ritenga opportuno.

portuno di produrre ed il consiglio di amministrazione del consorzio di richiedere in aggiunta ai precedenti;

h - ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli enti consorziati deve essere data comunicazione al consorzio entro sessanta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

I soci sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale o le azioni, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi e comunque non inferiore ad un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci);

- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla Cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 17 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per estinzione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 18 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di partecipazione cooperativa, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata o pec, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro soci.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 19 (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

a - venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione legalmente prese;

b - senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi la cooperativa morosa deve essere invitata a mezzo raccomandata o pec a mettersi in regola con i pagamenti o l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che la cooperativa si mantenga inadempiente;

c - senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione eserciti o prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del consorzio;

d - in qualunque modo, anche nell'esecuzione dei lavori o servizi assegnati, causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

e - per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando cinque assemblee consecutive

senza giustificato motivo espresso in forma scritta;
f - che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
g - nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale.

ARTICOLO 20 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Le controversie che insorgessero tra i soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

ARTICOLO 21 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 22 (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- 1) da un numero illimitato di quote o di azioni dei soci cooperatori di valore minimo pari ad Euro 103,29 e comunque il cui valore non potrà essere non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, conferenti nel Fondo per il potenziamento aziendale:
- b) dalla riserva legale;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le quote o le azioni sono sempre nominative.

Le quote sociali o le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o pec. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione Tribunale.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 (Organi)

Sono organi della società:

l'Assemblea dei Soci;

L'organo amministrativo
il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 26 (Assemblea generale dei soci)

L'Assemblea generale, ove prevista, è costituita dai soci o, se si svolgono le assemblee separate, dai delegati delle assemblee separate.

L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo. La convocazione è decisa dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se esistente, o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima e deve svolgersi non oltre trenta giorni successivi alla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipino la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea può tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- Ogni avente diritto può altresì esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ARTICOLO 27 (Assemblee)

L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 28 (Voto)

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio ordinario cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta o il numero delle azioni possedute.

Alle assemblee partecipano i delegati delle imprese socie.

Ogni delegato ha un voto e può rappresentare non più di due delegati di altre cooperative socie, impediti ad intervenire all'assemblea. Tale rappresentanza deve risultare delega scritta ed essere consegnata al presidente dell'assemblea che deve farne menzione nel processo verbale.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Il socio imprenditore individuale può altresì, ai sensi dell'art. 2539 del codice civile, farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborino alla sua impresa.

Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea generale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai soci delegati delle assemblee separate. I delegati dispongono nell'assemblea generale di un numero di voti pari a quello dei votanti che li hanno eletti.

ARTICOLO 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 30 (I poteri dell'Assemblea ordinaria)

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del revisore;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;

- delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.

All'assemblea straordinaria e' attribuito il potere di:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di sedi secondarie, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 31 (Assemblee separate)

31.1 Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche. A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

31.2 Le assemblee separate sono convocate con lo stesso avviso con cui viene convocata l'assemblea generale; le Assemblee separate e quella Generale devono presentare lo stesso ordine del giorno.

Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile affinché i delegati da esse eletti possano partecipare alla Assemblea Generale.

31.3 Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea separata locale illustra le proposte dell'organo amministrativo.

Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci cooperatori iscritti sul libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, anche alle minoranze con l'elezione dei relativi delegati.

Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale.

31.4 Le Assemblee Separate deliberano sugli argomenti all'ordine del giorno e che formeranno oggetto dell'Assemblea generale e nominano i delegati a partecipare all'Assemblea generale. I delegati effettivi e supplenti eletti devono essere soci e rappresentano i soci votanti delle assemblee separate. I delegati sono nominati in ragione di un delegato ogni dieci soci votanti o frazione di dieci.

L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi.

I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Separate.

I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate sono uguali a quelli dell'Assemblea generale.

31.5 Per quanto non espressamente previsto, alle assemblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea generale dei soci.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 32 (Consiglio d'amministrazione)

La società è amministrata da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

Per la nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i legali rappresentanti, gli amministratori ed i soci delle cooperative aderenti.

Gli amministratori devono possedere specifici requisiti di professionalità e gli amministratori, scelti tra gli enti non soci, anche requisiti di indipendenza ed onorabilità.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed